SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì 12 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 luglio 2004, n. **207.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto*, il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 160

All'articolo 1:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «, per la quale è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004»;

i commi da 2 a 8 sono soppressi.

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004»;

al comma 2, dopo le parole: «euro 556.788», *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2004»;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'articolo 7:

al comma 1, le parole da: «agli articoli» *fino a:* «5, comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 4, comma 1»;

al comma 2, le parole da: «agli articoli 4, commi 1, 2 e 3» *fino a:* «Afghanistan» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 4, comma 1»;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «commi 1, 2 e 3,» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1,»;

al comma 2, le parole: «afgano o» *sono soppresse e le parole:* «commi 1, 2 e 3,» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1,»;

il comma 4 è soppresso.

L'articolo 11 è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,» *sono soppresse.*

All'articolo 13:

al comma 2, la cifra: «609.078.895» *è sostituita dalla seguente:* «289.549.823».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5088):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della difesa (MARTINO), e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 25 giugno 2004.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 29 giugno 2004, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XI e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 30 giugno; 1°, 6, 7 e 8 luglio 2004.

Esaminato in aula il 12 luglio 2004 e approvato il 13 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3040):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 14 luglio 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª e commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 luglio 2004.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 20 e 21 luglio 2004.

Esaminato in aula il 22 e 26 luglio 2004 e approvato il 27 luglio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 36.

04G0225

LEGGE 30 luglio 2004, n. **208.**

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali)

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia e missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.

5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

Art. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali)

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al

presente comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

Art. 3.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali)

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il secondo semestre dell'anno 2004.

2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.

Art. 4.

(Indennità di missione)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 5.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti

individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni in materia penale)

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a), b), c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Art. 8.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 9.

(Rinvii normativi)

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 10.

(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici all'estero)

1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad euro 16.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno

2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 11.

(Disposizioni di convalida)

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5126):

Presentato dall'on. SELVA e dall'on. RAMPONI l'8 luglio 2004.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, l'8 luglio 2004, con pareri delle commissioni I, II, V, XI e XII.

Esaminato dalla commissione l'8 luglio 2004.

Esaminato in aula il 12 luglio 2004 e approvato il 13 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3042):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 14 luglio 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla commissione il 20 e 21 luglio 2004 e approvato il 27 luglio 2004.

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante «Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004. Si riporta il testo dell'art. 3:

«Art 3 *(Termini relativi alla partecipazione milirare italiana a operazioni internazionali).* — 1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata;

b) Multinational Specialized Unir (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.

4. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

5. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42».

Nota all'art. 2;

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:

«Art. 4 *(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).* — 1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 2003 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. È autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima».

Nota all'art. 3:

— Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11 *(Compagnia di fanteria rumena).* — 1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».

Note all'art. 4:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 mazzo l958, n. 361.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali nei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi nota all'art. 9.

Nota all'art. 7:

— Il decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali)*. — 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata, previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte.

Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo.

Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:

«Art. 13-*ter (Attività di ricerca scientifica ai fini di prevenzione sanitaria)*. 1. È autorizzata la pesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:

«Art. 2 *(Indennità di missioni). — 1. (Omissis).*

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nel casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, o 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile)*. — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossi-

bilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme).* — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale).* — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

«Art. 14 *(Sviluppo di programmi di cooperarione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica).* — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmemte diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. *(Omissis).*

4. Al medesimo personale durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente art. si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. *(Omissis).*

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.».

Note all'art. 10:

— Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2004. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:

«Art. 1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'art. 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.

1-*bis. (Omissis).*

1-*ter. (Omissis).*

2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPHF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.».

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003. Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8:

«8. Per l'anno 2004 è istituito un fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 22 agosto 1978. Si riporta il testo dell'art. 7 e dell'art. 11-*ter*, comma 7, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002):

«Art. 7. *(Fondo di riserva per le spese obbligarorie e di ordine).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito art., dalla legge di aprovazione del bilancio.

Con decreti del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento del residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, (in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e le riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approversi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi).* — 1. *(Omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vedi nota all'art. 10.

04G0224

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2004.

Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006, che comporta l'obbligo di risposta per i soggetti privati, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare gli articoli 7 e 11 concernenti l'obbligo di risposta per i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2004, registro n. 8, foglio n. 105, in corso di pubblicazione, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006, per le quali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 317

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale 2004-2006, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322

(i progetti entrati nel 2004 sono contrassegnati con asterisco)

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

IST-00907 Dati ambientali nelle citta'
IST-01436 Reti di distribuzione dell'acqua potabile
IST-01437 Fognature
IST-01438 Acquedotti
IST-01439 Approvvigionamento di acqua potabile, servizio di fognature e di depurazione
IST-01440 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane
IST-01441 Enti gestori dei servizi idrici 2005

AREA: Popolazione e societa' **SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione**

IST-00923 Indagine campionaria sulle nascite (a)

AREA: Popolazione e societa' **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie aspetti della vita quotidiana - parte generale (a)
IST-00245 Consumi delle famiglie
IST-00250 Quantita' alimentari consumate (indagine pilota)
IST-00670 Multiscopo sulle famiglie uso del tempo (a)
IST-00673 Multiscopo sulle famiglie sicurezza dei cittadini (a)
IST-00702 Aggiornamento dell'archivio dei rilevatori e dei comuni per l'indagine sulle famiglie
IST-01193 Multiscopo sulle famiglie famiglia, soggetti sociali e condizioni dell'infanzia (a)
IST-01391 Ampliamenti regionali dell'indagine sulla sicurezza dei cittadini (a)
IST-01392 Indagine di ritorno su disabili (a)
IST-01393 Modulo uso del tempo su conciliazione lavoro - famiglia
IST-01395 Condizioni di vita (a)
IST-01424 Multiscopo sulle famiglie violenze sessuali (a)
IST-01425 Multiscopo sulle famiglie indagine su violenze e maltrattamenti in famiglia (a)
IST-01426 Multiscopo sulle famiglie condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (a)
IST-01493 Frequenze di spesa
IST-01494 Indagine longitudinale Eu-Silc
IST-01496 Sperimentazione indagine trasversale sulle condizioni di vita (a)
IST-01497 Multiscopo sulle famiglie uso da parte delle famiglie della ICT
IST-01499 Multiscopo sulle famiglie i cittadini e il tempo libero - Anno 2005 (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private

IST-00234 Bilanci consuntivi degli enti universitari
IST-00235 Bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario
IST-00916 Organizzazioni di volontariato
IST-01375 Cooperative sociali
IST-01376 Organizzazione e attivita' delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
IST-01377 Fondazioni
IST-01550 Costi sostenuti dalle imprese per adempimenti amministrativi
IST-01551 Soddisfazione delle imprese per servizi resi da uffici pubblici
IST-01684 Istituzioni nonprofit - 2004 (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità

IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a)
IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (a)
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00093 Indagine rapida sulle interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00095 Cause di morte (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

IST-00233 Bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00238 Assicurati alle gestioni pensionistiche Ivs
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali
IST-00663 Assistenza sociale erogata dalle amministrazioni provinciali
IST-00915 Trattamenti monetari non pensionistici
IST-01181 Interventi in campo socio assistenziale dei comuni
IST-01569 Conti economici dei fondi pensione
IST-01570 Iscritti e beneficiari dei trattamenti pensionistici integrativi

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Giustizia

IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi scheda per procedimento esaurito
IST-00116 Rilvazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio scheda per procedimento esaurito
IST-00124 Rilevazione dei fallimenti chiusi scheda individuale
IST-00813 Rilevazione delle procedure concorsuali (concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni controllate)
IST-00906 Rilevazione sui ricorsi presentati dalle associazioni dei consumatori
IST-01172 Rilevazione delle domande di adozione (a)
IST-01581 Rilevazione delle domande di revisione delle condizioni di separazione e divorzio

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE Istruzione e formazione

IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati
IST-00935 Spese private per l'istruzione
IST-01184 Formazione continua
IST-01387 Formazione delle liste individuali dei diplomati
IST-01388 Censimento Laureati
IST-01585 Dottori di ricerca e specializzati negli anni 1999 e 2000
IST-01677 Formazione nelle imprese (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
IST-01688 Stampa periodica ed informazione on-line (*)

AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
IST-00051 Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro
IST-00053 Retribuzioni contrattuali e costo del lavoro provinciale degli operai dell'edilizia
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
IST-00665 Indagine trimestrale sulle forze di lavoro
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli
IST-00703 Inserimento professionale dei diplomati universitari
IST-00705 Inserimento professionale di dottori di ricerca e specializzati del 2000
IST-00714 Struttura del costo del lavoro
IST-00814 Rilevazione delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro
IST-01203 Struttura delle retribuzioni
IST-01379 Indagine annuale di approfondimento tematico sulle grandi imprese
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate
IST-01598 Contratti atipici e orario di lavoro

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitivita delle imprese**

IST-00058 Stima provvisoria del valore aggiunto delle imprese
IST-00806 Aggiornamento dell'archivio ASIA-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e fonti Istat
IST-00948 Rilevazione trimestrale del fatturato e dell'occupazione delle imprese
IST-00954 Piccole e medie imprese e esercizio di arti e professioni (Pmi)
IST-01201 Sistema dei conti delle imprese (Sci)
IST-01671 Domanda di servizi da parte delle imprese (*)
IST-01672 Nuove attivita' imprenditoriali (*)
IST-01678 Aggiornamento dell'archivio statistico delle unita' economiche Asia-Unita' locali (*)
IST-01679 Attivita' internazionali delle imprese - Fats (*)
IST-01685 Asia unita' locali a partire da Cis 2001 e fonti amministrative (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
IST-01365 Attivita' di ricerca dei docenti
IST-01680 Ricerca e sviluppo nelle imprese (*)
IST-01681 Ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit (*)
IST-01693 Ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Societa dell'informazione**

IST-01175 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
IST-01176 Telecomunicazioni

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

IST-00110 Importazioni ed esportazioni con i paesi extra U E
IST-00111 Acquisti e cessioni con i paesi dell U E

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti acquistati dagli agricoltori
IST-00104 Rilevazione mensile dei costi di costruzione dei manufatti dell'edilizia
IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo
IST-00106 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-00107 Prezzi al consumo per il calcolo delle parita' di potere acquisto (Ppa)
IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione sul mercato estero
IST-01674 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione - servizi (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IST-00163 Statistica mensile del bestiame macellato
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo
IST-00169 Distribuzione delle sementi
IST-00170 Produzione e distribuzione di mangimi completi e complementari
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino e suino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00182 Prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00187 Vendite dei prodotti della pesca marittima e lagunare nei mercati ittici
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Semine di alcune colture erbacee
IST-00562 Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole
IST-00792 Utilizzo dei prodotti fitosanitari
IST-01177 Consistenza degli allevamenti degli struzzi
IST-01636 Statistica mensile delle carni bianche macellate
IST-01673 Aggiornamento dell'archivio Asia - Agricoltura a partire dai dati provenienti dalle fonti di carattere amministrativo (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

IST-00068 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria tessile e dell'abbigliamento
IST-00069 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche e artificiali
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale (indici 2000=100)
IST-01370 Indagine mensile su fatturato ed ordinativi (indici 2000=100)
IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria del ferro e acciaio - Prodcom (ex CECA)
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria del ferro e acciaio (ex CECA)

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

IST-00061 Opere pubbliche e di pubblica utilita'
IST-00564 Attivita' edilizia
IST-01675 Attivita' edilizia -indagine rapida (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

IST-00138 Capacita' degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141 Attivita' alberghiera
IST-00671 Multiscopo sulle famiglie viaggi, vacanze e vita quotidiana (a)

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali
IST-00145 Trasporto aereo
IST-00146 Trasporto merci su strada
IST-00818 Trasporto marittimo
IST-01646 Rilevazione del trasporto ferroviario

AREA: Metodologie e strumenti generalizzati **SETTORE: Metodologie e strumenti generalizzati**

IST-01167 Struttura e produzioni delle aziende agricole (rilevazione per analisi di qualita')

Titolare: Ministero delle attivita produttive

AREA Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

ATP-00028 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super,benzina senza piombo, gasolio per auto gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione)

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ATP-00002 Struttura e attivita' delle industrie estrattive in Italia
ATP-00003 Produzioni nazionali minerarie da minerali di prima categoria - dati di occupazione del personale
ATP-00008 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
ATP-00016 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
ATP-00032 Ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e ricerche geotermiche
ATP-00035 Produzione delle raffinerie di petrolio
ATP-00037 Produzione dell'industria petrolchimica

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ATP-00009 Manifestazioni fieristiche internazionali
ATP-00011 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
ATP-00014 Grande distribuzione Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry) , Specializzata

Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze

AREA: Settori economici **SETTORE: Servizi finanziari**

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti locali per il finanziamento degli investimenti

Titolare: Ministero dell'interno

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanita**

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

INT-00009 Strutture socio-riabilitative per i tossicodipendenti in trattamento
INT-00046 Problematiche e iniziative inerenti la popolazione anziana in Italia
INT-00047 Strutture di accoglienza per extracomunitari

Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

ITR-00003 Trasporto pubblico di persone e merci per le ferrovie in concessione e in ex gestione governativa
ITR-00005 Trasporto pubblico locale
ITR-00006 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
ITR-00007 Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
ITR-00008 Trasporti per condotta
ITR-00009 Trasporti per vie d'acqua interne
ITR-00049 Attivita' di trasporto dei traghetti pubblici e privati verso le isole maggiori
ITR-00055 Imprese italiane di servizi logistici in conto terzi
ITR-00062 Spese sostenute dalle societa' private nel settore dei trasporti (*)

Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

IUR-00052 Attivita' nelle scuole elementari statali e non statali
IUR-00053 Attivita' nelle scuole materne statali e non statali
IUR-00054 Attivita' nelle scuole secondarie di primo grado statali e non statali
IUR-00055 Attivita' nelle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali

Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

LAP-00073 Attivita' previdenziale degli Enti vigilati

Titolare: Ministero per i beni e le attivita culturali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

MBE-00006 Istituti culturali ammessi al contributo dello Stato
MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali

Titolare: Ministero delle comunicazioni

AREA: Sistema economico **SETTORE: Societa dell'informazione**

MCO-00004 Indicatori statistici delle telecomunicazioni

Titolare: Ministero delle politiche agricole e forestali

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

PAC-00001 Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole
PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo - minerali
PAC-00007 Meccanizzazione agricola in Italia
PAC-00008 Dichiarazioni di giacenza dei vini e mosti
PAC-00009 Dichiarazioni viti - vinicole superficie
PAC-00016 Valore di mercato di prodotti pilota (naselli, polpi e seppie congelati) in porti rappresentativi
PAC-00023 Sementi certificate - superfici E produzioni
PAC-00038 Attivita' dei singoli ippodromi di trotto e galoppo e dell'allevamento dei cavalli
PAC-00039 Agricoltura biologica superfici in produzione e/o conversione, RESE
PAC-00040 Prodotti DOP, IGP, IGT
PAC-00045 Produzione vitivinicola
PAC-00048 Sementi certificate - Produzioni

Titolare: Ministero della salute

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

SAL-00013 Qualita' delle acque di balneazione

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanita**

SAL-00007 Attivita' gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (attivita' degli istituti)
SAL-00008 Attivita' gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAL-00010 Attivita' gestionali ed economiche delle USL - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAL-00015 Assistenza sanitaria erogata in applicazione dei regolamenti Cee di sicurezza sociale
SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (a)
SAL-00025 Attivita' gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAL-00027 Attivita' gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita' e di lavoro
SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
SAL-00034 Anagrafe bovina
SAL-00036 Reazioni avverse a vaccino (a)
SAL-00038 Certificato di assistenza al parto (a)

Titolare Regione Liguria

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

LIG-00001 Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale

Titolare: Regione Veneto

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

VEN-00001 Impianti sportivi

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano

AREA: Popolazione e societa' **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAB-00006 Indagine sui giovani (a)
PAB-00007 Indagine sull'ascolto radio-televisivo (a)
PAB-00011 Distribuzione del reddito in Alto Adige (*) (a)
PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige (*) (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige (a)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

PAB-00010 Sistema informativo su appalti e lavori pubblici (*)

Titolare: Provincia autonoma di Trento

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

PAT-00006 Interventi edilizi sui fabbricati esistenti (*)

Titolare: Provincia di Lucca

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

PLU-00001 Le forze di lavoro nella provincia di Lucca (*)

Titolare: Provincia di Pesaro e Urbino

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

PSU-00002 I servizi sociali in Provincia di Pesaro e Urbino

Titolare: Comune di Firenze

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

FIR-00001 Indagine sperimentale sul comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel comune di Firenze

Titolare: Comune di Milano

AREA: Popolazione e societa' **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

MIL-00019 Atteggiamenti e stereotipi degli adolescenti delle scuole medie inferiori e superiori nuove famiglie, ruoli di genere e immigrati (*)

MIL-00020 La terza eta' a Milano spazio e tempo, comunicazione e socialita' (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

MIL-00015 Scolarita' ed abbandoni nella scuola dell'obbligo

Titolare Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitivita delle imprese**

CCL-00001 Osservatorio sulle nuove imprese del settore manifatturiero e dei servizi alle imprese

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

CCL-00002 Commercio al dettaglio per aree sub-provinciali distinto tra centri storici e non

Titolare: Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ENT-00008 Consumi di fonti energetiche nel settore terziario

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

UCC-00008 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitivita delle imprese**

UCC-00011 I nuovi imprenditori caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita

Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae

AREA: Popolazione e societa' **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori

AREA Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitivita delle imprese**

ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di servizi di mercato

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio al minuto tradizionale e grande distribuzione

Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

ISF-00021 Le politiche di formazione delle Grandi Imprese italiane (*)
ISF-00022 La formazione continua nelle Pmi Comportamenti, atteggiamenti, ruolo del territorio (*)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

ISF-00012 Indagine semestrale sulla domanda di lavoro in Italia
ISF-00015 Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego (*)
ISF-00017 Sviluppo delle competenze nei sistemi d'impresa in Italia (*)

Titolare: Gestore della rete di trasmissione nazionale s p a

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

GRT-00009 Prezzi dell'energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

GRT-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00002 Nota congiunturale mensile
GRT-00004 Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00007 Produzione e vendita di calore da impianti di cogenerazione elettrica
GRT-00008 Consumi di energia elettrica mensili del mercato libero e del mercato vincolato
GRT-00010 Migrazione dei clienti elettrici e rinegoziazione dei contratti (*)

(a) L'obbligo di risposta non sussite per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n 196/2003 (dati sensibili e dati giudiziari)

04A08153

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2004.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero delle finanze datato 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate datati 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, concernenti, rispettivamente, l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi, nonché l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative ai sistemi di emissione dei titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature. (Provvedimento n. 2004/137221).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento;

Dispone:

1. Al decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 riguardante attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche sono apportate le seguenti integrazioni e o modificazioni:

1.1. Dopo la lettera *l)* dell'art. 3 viene inserita la seguente lettera *l-bis)*:

«*l-bis)* dicitura "emesso per la vendita da parte dell'organizzatore", nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3.»;

1.2. Il comma 4 dell'art. 3 viene sostituito dal seguente:

«4. L'invalidazione del titolo di accesso avviene tramite separazione, ovvero mediante un sistema per il controllo degli accessi automatizzato e certificato. Quando per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso si procede all'invalidazione tramite la separazione anzidetta, il titolo di accesso è costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al partecipante riporta tutte le indicazioni indicate al comma 1. Per gli abbonamenti l'invalidazione è consentita anche mediante obliterazione del titolo riferito al singolo evento.»;

1.3. Dopo il comma 2 dell'art. 6 viene inserito il seguente comma 3:

«3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, i titoli di accesso possono essere emessi dall'organizzatore con proprio sistema di emissione anteriormente al pagamento del corrispettivo e dallo stesso distribuiti qualora il luogo dell'evento non sia deputato in via ordinaria allo svolgimento di attività di spettacolo e/o di intrattenimento.».

1.4. Il comma 4 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«4. Il titolo di accesso annullato, quale documento fiscale, viene conservato integro in tutte le sue parti a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;

1.5. Dopo il comma 4 dell'art. 7 viene inserito il seguente comma 5:

«5. In deroga a quanto disposto al comma 4, gli uffici delle Entrate ovvero il concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per motivi di ordine pubblico possono procedere alla distruzione dei titoli di accesso annullati, redigendo apposito verbale con l'indicazione degli estremi dei titoli annullati. Copia di detto verbale viene conservata dall'organizzatore/titolare ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.»;

2. Al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, datato 22 ottobre 2002, concernente autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

2.1. Dopo il punto 4.2 viene inserito il seguente punto 4.3:

«4.3. La domanda di rilascio della carta di attivazione indicata ai punti 4.1 e 4.2 è presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di spettacolo e/o di intrattenimento. Qualora entro detto termine non sia stata consegnata la carta richiesta, l'organizzatore può avvalersi delle disposizioni contenute nel punto 16.2.».

3. Al provvedimento dell'Agenzia delle entrate, datato 23 luglio 2001, riguardante l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

«3.1. Il documento *e)*, tabella 3, di cui all'allegato *A* del menzionato provvedimento datato 23 luglio 2001, denominato "Tipo Titolo /Abbonamento", è sostituito dal seguente:

«TAB. 3 - Tipi Titolo / Abbonamento

CODICE	DESCRIZIONE
I1	Intero
IX	***Intero Generico*** (1)
R1	Ridotto militari/ragazzi
R2	Ridotto militari
R3	Ridotto ragazzi
R4	Ridotto anziani
R5	Ridotto donna
R6	Ridotto circoli
RX	Ridotto generico (2)
TX	***Ridotto generico*** (3)
P1	Pomeridiano
O1	Omaggio militari/ragazzi
O2	Omaggio militari
O3	Omaggio ragazzi
O4	Omaggio anziani
O5	Omaggio donna
O6	Omaggio circoli
OX	Omaggio generico (4)
S1	Servizio
SA	***Servizio Autorita'***
SN	***Inviti***
PB	Prestazione obbligatoria
PF	Prestazione facoltativa
PO	Prestazione omaggio
CB	Cessione obbligatoria
CF	Cessione facoltativa
CO	Cessione omaggio

Note :	**(1) IX - X assume valori da 2 a 9 e da A a Z**
	In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la descrizione
	(2) RX - X assume valori da 7 a 9 e da A a Z
	In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la motivazione della riduzione
	(3) TX - X assume valori da 1 a 9 e da A a Z
	In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la motivazione della riduzione
	(4) OX - X assume valori da 7 a 9 e da A a Z
	In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la descrizione
	*Per titoli di servizio (**S1**) si intendono quelli rilasciati agli "addetti ai lavori" tramite il sistema di emissione*
	*Per servizio autorità (**SA**) si intende quanto previsto all'art. 18 del dpr 640/72 (intrattenimento) ed all'art. 74 quater c. 6 ultimo capoverso dpr 633/72 (spettacolo)*
	*Per inviti (**SN**) si intendono i titoli rilasciati nelle manifestazioni ad invito completamente gratuite. In tali manifestazioni sono gli unici tipo titolo ammessi, non devono coesistere con altri tipi titolo.*

».

3.2. Il modello C 1 fronte, relativo al riepilogo giornaliero o mensile per evento di cui all'allegato *C* del predetto provvedimento 23 luglio 2001, è sostituito dal seguente:

☐ Riep. giornaliero del .... ☐ Riep. mensile del .... Trasmesso in data ... / ... / ..... mod. C.1 fronte

☐ Mancato funzionamento del sistema di emissione n° .... - Dal giorno .../.../... alle ore ...,... al giorno .../.../... alle ore ...,...

QUADRO A - EVENTO ☐ spettacolo ☐ intrattenimento **INCIDENZA INTRATTENIMENTO** ....%

ORGANIZZATORE ______ COD. FISCALE / P.IVA

TITOLARE SISTEMA DI EMISSIONE ______ COD. FISCALE / P.IVA
(DA NON COMUNICARE SE L'ORGANIZZATORE E' ANCHE TITOLARE DEL SISTEMA DI EMISSIONE)

CODICE SISTEMA EMISSIONE ______

DENOMINAZIONE LOCALE ______ CODICE LOCALE

COMUNE ______ PROVINCIA ______

TIPO EVENTO (1) ______

TITOLO DELL'OPERA / MANIFESTAZIONE ______ AUTORE ______

COMPAGNIA/ESECUTORE ______ NAZIONALITA' DEL FILM ______

NUMERO OPERE RAPPRESENTATE ______
(TEATRALI E/O CINEMATOGRAFICHE) DATA EVENTO ______ ORA INIZIO ______

QUADRO B - RIEPILOGO TITOLI D'ACCESSO PER EVENTO **Gli importi sono espressi in Euro**

SETTORE (2)	CAPIENZA	TIPO TITOLI (3)	PREZZO UNITARIO	N° TITOLI EMESSI (4)	INCASSO LORDO (4)	INCASSO PREVENDITA (4)	IMPONIBILE IMPOSTA INTRATTENIMENTI	IMPOSTA INTRATTENIMENTI	IMPONIBILE IVA.	IVA LORDA	N° TITOLI ANNULLATI
	TOTALE IVA da assolvere										
	TOTALE IVA preassolta										
	TOTALE GENERALE										

SIAE Timbro e Firma SIAE DI ______ TITOLARE SISTEMA DI EMISSIONE ORGANIZZATORE FIRMA ______

(1) Provv. AE 23/7/2001 all. A tab. 1 (2) Provv. AE 23/7/2001 all. A tab. 2 (3) Provv. AE 23/7/2001 all. A tab. 3 (4) Al netto degli annullati

TOTALE IVA da assolvere: riepiloga i titoli, a pagamento ed omaggio, per i quali l'IVA viene liquidata con riferimento alla data di inizio della manifestazione
TOTALE IVA preassolta: riepiloga, per lo spettacolo, i biglietti-abbonamento, i ratei degli abbonamenti a turno fisso, i titoli il cui corrispettivo è stato certificato con precedente fattura

3.3. Il modello C 2 fronte, riguardante il riepilogo giornaliero o mensile abbonamenti di cui all'allegato *C* del ripetuto provvedimento 23 luglio 2001 è sostituito dal seguente:

"RIEPILOGO ABBONAMENTI *1 mod. C.2 fronte*

Riepilogo giornaliero del ……………… **Riepilogo mensile del ………………** **Trasmesso in data … / … / …**

QUADRO A – Dati anagrafici

Organizzatore ________________________________ Codice fiscale

Titolare sistema di emissione ___________________ Codice fiscale
(da non comunicare se l'organizzatore e' anche titolare del sistema di emissione)

Codice sistema di emissione

Gli importi sono espressi in €

QUADRO B - Abbonamenti

Tipo titolo (2)	Codice abbonamento	Intrattenimenti Spettacolo	Fisso Libero	Numero venduti	Importo lordo Incassato	Abbonamenti annullati	Numero eventi
		TOTALE					

SIAE Timbro e firma

SIAE DI ______________________

L'ORGANIZZATORE ______________________
Titolare del sistema di emissione

(1) tab. 4 all. A provv. 23/7/2003 (2) tab. 3 all. Provv. 23/7/2003";

Motivazioni.

Il presente provvedimento apporta delle modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale datato 13 luglio 2000 nonché ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002 in linea con obiettive esigenze interpretative ed applicative. In particolare viene resa più puntuale l'obliterazione dei titoli di accesso sia in caso di invalidazione tramite separazione del documento che per mezzo di controllo accesso automatizzato, disponendo nel primo caso che nella sezione in possesso dell'utilizzatore partecipante vengano riportate tutte le indicazioni contemplate dal comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2000.

Viene, inoltre, introdotta la facoltà per l'organizzatore, titolare di sistema di emissione, di emettere e stampare titoli di accesso prima del pagamento del relativo corrispettivo, per distribuirli successivamente, in ipotesi di attività di spettacolo e o di intrattenimento svolte in luoghi non deputati in via ordinaria allo svolgimento delle predette attività. Viene, ancora, previsto che i titoli di accesso annullati, quali documenti fiscali, devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Altra novità prevede che i titoli annullati possano, per motivi di ordine pubblico, essere distrutti previa redazione di apposito verbale contenente gli estremi degli stessi titoli. Ciò consente di rendere applicabili legittimamente le misure di pubblica sicurezza analoghe a quelle disposte dal Ministero dell'interno per prevenire incidenti simili a quelli verificatisi nel 2003 in occasione di partite di calcio.

Ulteriore novità riguarda la previsione di un termine (sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di rilascio della carta di attivazione) entro cui consegnare le chieste carte di attivazione con la conseguente previsione in favore dell'organizzatore della facoltà di emettere titoli di accesso manuali, nel caso di mancata consegna delle chieste carte allo stesso non imputabile.

Il presente provvedimento modifica ed integra taluni tabelle e allegati contenuti nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001. In tal modo si persegue una più puntuale definizione dei «tipo titolo/abbonamento» (tab. 3) che consente, con l'ampliamento delle attuali codifiche, una più agile gestione di riduzioni varie, tessere sconto, servizio autorità e proventi generici (es. bowling e go-kart).

Riferimenti normativi.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-*quater* inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi».

Decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attività da intrattenimento.

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attività di intrattenimento e attività di spettacolo.

Decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché le modalità di trasferimento dei dati relativi ai titoli di acceso ed agli altri proventi.

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Provvedimento del 23 luglio 2001 dell'Agenzia delle entrate riguardante l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.

Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002, n. 69, riguardante il regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le associazioni sportive dilettantistiche.

Provvedimento del 22 ottobre 2002 dell'Agenzia delle entrate di autorizzazione a rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature;

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore: FERRARA

04A08148

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 29 luglio 2004.

Istituzione e attivazione dellUfficio delle dogane di Aosta.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibera del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota protocollo n. 29352 del 21 luglio 2004 della direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Aosta;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Aosta

A far data dal 1º settembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Aosta, dipendente dalla direzione regionale per il Piemonte e la Valle Aosta.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale del Traforo Gran San Bernardo.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Aosta;

la sezione doganale di Traforo Gran San Bernardo;

la sezione doganale del Valico Gran San Bernardo;

l'ufficio provinciale U.T.F. di Aosta.

L'ufficio delle dogane di Aosta che comprende la sezione operativa di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Aosta.

L'ufficio delle dogane di Aosta assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Aosta e dell'ufficio tecnico di finanza di Torino, relativamente alla provincia di Aosta.

La sezione operativa territoriale di Traforo Gran San Bernardo assume le competenze delle soppresse sezione doganale di Traforo Gran San Bernardo e di Valico Gran San Bernardo.

L'ufficio tecnico di finanza di Torino mantiene la competenza territoriale sulle province di Torino e Cuneo.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Aosta vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della circoscrizione doganale di Aosta e del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Torino, relativamente alla provincia di Aosta.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Aosta è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Aosta assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 29 luglio 2004

Il direttore: GUAIANA

04A08053

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004)**, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 11)**, recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalle legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

MISSIONE UMANITARIA DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Art. 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di € 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

2-bis. *Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.*

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Riferimenti normativi:

Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:

«Art. 1 *(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale. Per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.».

Art. 2.

Organizzazione della missione

1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967. Si riporta il testo dell'art. 35:

«Art. 35 *(Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie)*. — Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.

Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.

In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.»

Art. 3.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 4, commi 1, 2 e 3-*bis* del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219:

«Art. 2 *(Organizzazione della missione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».

«Art. 3 *(Regime degli interventi)*. — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)*, e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.».

4. *(Omissis)*.

5. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a € 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.».

«Art. 4 *(Risorse umane e dotazioni strumentali)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. *(Omissis)*.

3-*bis*. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendono operare in Iraq per fini umanitari.».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987.

Capo II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 4.

Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. *Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di € 284.984.563 per l'anno 2004.*

2.–8. *(soppressi)*.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante «Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1:

«Art. 2 *(Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq)*. — 1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.»

Art. 5.

(soppresso).

Art. 6.

Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisiti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a € 250.000, entro il limite complessivo di € 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso

il ripristino dei servizi essenziali. *Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di € 4.000.000 per l'anno 2004.*

2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa di € 556.788 *per l'anno 2004* per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.

3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbralo 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di € 8.472 per l'anno 2004.

4. *(soppresso).*

5. *(soppresso).*

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 12.

Art. 7.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui *all'articolo 4, comma 1*, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 1998 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente al contingenti di cui *all'articolo 4, comma 1*, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. *(soppresso).*

5. *(soppresso).*

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

Art. 8.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 2 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali nei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico.

Art. 9.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbralo 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di € 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 12.

Art. 10.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, *comma 1,* e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni cui agli articoli 4, *comma 1*, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. *(soppresso).*

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali)*. — 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata, previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. l8 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scorta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391, del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte.

Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Art. 11.

(soppresso).

Art. 12.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari intemazionali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13:

«Art. 2 *(lndennità di missione)*. — 1. *(Omissis).*

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile)*. — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di € 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme)*. — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad € 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per € 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per € 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle diposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro *289.549.823* per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003. Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8:

«8. Per l'anno 2004 è istituito un fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:

«Art. 1 *(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq). — 1. e 2. (Omissis).*

3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450 per l'anno 2004.».

Art 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A08122

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 2 agosto 2004, n. **22.**

Circolare applicativa del Reg. (CE) n. 2707/2000 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 816/2004, inerente la concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento politiche di mercato - Direzione generale politiche agroalimentari P.A.G.R. III
Al Ministero dell'istruzione, università e ricerca
Ai signori assessori dell'agricoltura
Ai signori sindaci dei comuni interessati
Agli organismi di controllo regionali ai fornitori riconosciuti
Agli istituti scolastici o enti riconosciuti
All'Ispettorato centrale della repressione frodi
Al comando Carabinieri politiche agricole
Alle organizzazioni di categoria

1. *RIFERIMENTI NORMATIVI.*

Reg. (CE) n. 1255/1999 del 17 maggio 1999.
Reg. (CE) n. 1670/2000 del 20 luglio 2000.
Reg. (CE) n 2707/2000 dell'11 dicembre 2000.
Reg. (CE) n. 1663/95.
Reg. (CE) n. 816/2004 del 29 aprile 2004.
Provvedimento di autorizzazione M.R.A.A.F. 30 dicembre 1993.
Circolare MIPAF n. 1, prot. n. C/430 del 14 febbraio 2001.
Circolare MIPAF n. 3, prot. n. C/1003 del 3 giugno 2004.
Circolare MIPAF n. 9 prot. n. C/1625 del 27 luglio 2004.
Circolare AGEA n. 835 del 19 febbraio 2001.
Circolare AGEA n. 17 del 18 febbraio 2003.

2. *PREMESSA.*

Con Reg. (CE) n. 816/2004, in vigore dal 1º maggio 2004, sono state modificate e integrate talune disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 2707/2000, relativo alla concessione di un aiuto per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

In attuazione del predetto regolamento, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha emanato la circolare n. 3, prot. n. C/1003 del 3 giugno 2004 ed ha in corso di emanazione un'altra circolare con la quale verranno stabiliti, in particolare, i nuovi prezzi massimi per l'anno scolastico 2004/2005, e altre disposizioni applicative della normativa in materia vigente.

Con la presente circolare si forniscono, a modifica e integrazione di quanto stabilito con le circolari AGEA n. 835 del 19 febbraio 2001 e n. 17 del 18 febbraio 2003, le conseguenti disposizioni operative, per consentire la corretta attuazione della procedura di applicazione della misura in questione in conformità a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1663/95, soprattutto per quanto concerne la configurazione del sistema di controllo di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1993, che dovrà, pertanto, essere adeguato alle disposizioni del predetto Reg. (CE) n. 1663/95.

3. *NUOVI ADEMPIMENTI DEI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO.*

A partire dall'anno scolastico 2004/2005, i soggetti che intendono richiedere il riconoscimento (Comuni, Istituti o altri enti) sono tenuti ad indicare, nell'apposito modello di domanda di cui all'allegato 1/A e 1/B e con riferimento a ciascuna scuola per cui viene richiesto l'aiuto, il numero degli allievi iscritti, nonché il numero totale dei giorni di scuola ad esclusione dei giorni di vacanza estiva, riferiti al calendario scolastico stabilito dalla regione di appartenenza e approvato dalla autorità didattica competente.

I soggetti che abbiano già presentato, con riferimento all'anno scolastico suindicato, le domande di riconoscimento, sono tenuti ad integrarle, inviando all'AGEA una comunicazione indicante gli elementi mancanti, come sopra descritti.

Come previsto nella suddetta circolare n. 835, punto 4, si conferma che il riconoscimento è valido per ogni anno scolastico, per cui la relativa domanda va rinnovata annualmente.

4. *CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI AMMESSI ALL'INTERVENTO E RELATIVI IMPORTI UNITARI DELL'AIUTO.*

Il citato Reg. (CE) n. 816/2004 ha ampliato lo spettro delle varietà dei prodotti ammessi all'intervento, modificandone anche la classificazione numerica delle categorie precedentemente fissate, e ha stabilito, con riferimento al periodo compreso tra l'anno scolastico 2004/05 e l'anno 2007, i relativi importi unitari dell'aiuto.

Il prospetto che segue reca il dettaglio delle modifiche introdotte.

A - Per il periodo dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2004, sono confermati gli importi degli aiuti vigenti per l'anno 2004.

		B - Importi dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005	C - Importi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006
CAT. I (ex Cat. I)	Latte intero	€/Kg. 0,2169	€/Kg. 0,2016
“ “ “	Latte intero al cacao	€/Kg. 0,2169	€/Kg. 0,2016
“ “ “	Yogurt di latte intero	€/Kg. 0,2169	€/Kg. 0,2016
CAT. V (ex Cat. III)	Latte parz. scremato	€/Kg. 0,1647	€/Kg. 0,1539
“ “ “	Latte parz. scremato al cacao	€/Kg. 0,1647;	€/Kg. 0,1539
“ “ “	Yogurt di latte parz. scremato	€/Kg. 0,1647	€/Kg. 0,1539
CAT. VIII (ex Cat. VI)	Formaggi freschi al 40% di grassi	€/Kg. 0,6507	€/Kg. 0,6348
CAT. IX (ex Cat. VII)	Altri formaggi al 45% di grassi	€/Kg. 1,6593	€/Kg. 1,6187
CAT. X (ex. Cat. VIII)	Grana Padano	€/Kg. 1,8437	€/Kg. 1,7986
CAT. XI (ex .Cat. IX)	Parmigiano Reggiano	€/Kg. 2,0280	€/Kg. 1,9785

		D - Importi dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007	E - Importi dal 1° luglio 2007 in poi
CAT: I (ex Cat. I)	Latte intero	€/Kg. 0,1861	€/Kg. 0,1815
“ “ “	Latte intero al cacao	€/Kg. 0,1861	€/Kg. 0,1815
“ “ “	Yogurt di latte intero	€/Kg. 0,1861	€/Kg. 0,1815
CAT. V (ex Cat. III)	Latte parz. scremato	€/Kg. 0,1425	€/Kg. 0,1404
“ “ “	Latte parz. scremato al cacao	€/Kg 0,1425	€/Kg. 0,1404
“ “ “	Yogurt di latte parz. scremato	€/Kg. 0,1425	€/Kg. 0,1404
CAT. VIII (ex Cat. VI)	Formaggi freschi al 40% di grassi	€/Kg. 0,5583	€/Kg. 0,5445
CAT: IX (ex Cat. VII)	Altri formaggi al 45% di grassi	€/Kg. 1,4237	€/Kg. 1,3885
CAT: X (ex Cat. VIII)	Grana Padano	€/Kg. 1,5819	€/Kg. 1,5428
CAT. XI (ex Cat. IX)	Parmigiano Reggiano	€/Kg. 1,7400	€/Kg. 1,6970

Si precisa che, con riferimento ai formaggi della categoria VIII, sono ammessi all'aiuto unicamente i prodotti non sottoposti a trattamenti aromatizzanti.

5. *PREZZI MASSIMI DEI PRODOTTI.*

Considerato che, come è noto, possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente gli allievi che frequentano corsi regolari di studio presso scuole pubbliche o private (dalla scuola materna fino agli istituti superiori di 2° grado), l'aiuto in questione deve riflettersi in un reale beneficio per gli allievi stessi, in termini di riduzione del prezzo d'acquisto dei prodotti lattiero-caseari.

Ne consegue che, con riferimento a ciascuna categoria sopra indicata, il prezzo d'acquisto sostenuto dagli allievi non può essere superiore a quello massimo, come fissato, per ciascun anno scolastico, con provvedimento del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Gli enti e gli istituti scolastici interessati sono tenuti al rispetto di detta condizione, il cui riscontro dovrà risultare dal dettaglio dei costi delle rette pagate da ciascun allievo.

Per l'anno scolastico 2004/2005, i nuovi prezzi massimi di riferimento dei prodotti sono quelli fissati con circolare ministeriale n. 9, prot. n. C/ 1625 del 27 luglio 2004.

6. *TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.*

Nell'ottica della semplificazione amministrativa degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti l'aiuto, è abolito, a partire dall'anno scolastico 2004/05, il periodo di pagamento intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno. La corrispondente fase di pagamento sarà ricompresa nell'ambito di un unico periodo di pagamento, intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno.

Pertanto, dovrà essere presentata una sola domanda per l'intero periodo gennaio/giugno, ferme restando le altre periodicità già previste dalla predetta circolare Agea n. 835, secondo il calendario riportato di seguito:

1° settembre/31 dicembre (1° periodo) - data di scadenza per la presentazione della domanda all'Agea, senza incorrere nelle penalità, 30 aprile;

1° gennaio/30 giugno (2° periodo) - data di scadenza per la presentazione della domanda all'Agea, senza incorrere nelle penalità, 31 ottobre (il termine finale del periodo coincide comunque con la chiusura effettiva dell'anno scolastico);

1° luglio/31 agosto (3° periodo) - data di scadenza per la presentazione della domanda all'Agea, senza incorrere nelle penalità, 31 dicembre (tale periodo interessa esclusivamente le scuole materne che svolgono attività didattica ininterrotta anche per detti mesi).

Infine, si precisa che l'indicazione nella domanda del codice fiscale (CUUAA) dall'istituto/ente richiedente, è obbligatoria.

7. *DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA.*

Fermo restando quanto prescritto al punto 5 della suddetta circolare AGEA n. 835, i richiedenti l'aiuto, che affidino contrattualmente a soggetti terzi la gestione delle mense o la preparazione dei pasti, sono tenuti a mettere a disposizione dei funzionari incaricati dell'esecuzione dei controlli, tutta la documentazione giustificativa delle relative domande di aiuto.

Al riguardo, dovrà essere consentito e agevolato l'accesso a tale documentazione, seppure prodotta in fotocopia, con la massima collaborazione possibile, garantendo, in ogni caso, per la diretta responsabilità che ne deriva agli stessi organismi, la regolarità e la veridicità dei documenti esibiti, nonché il rispetto dei requisiti di qualità e sanità dei prodotti distribuiti e di ogni altra condizione prevista, in conformità alle disposizioni in materia vigenti.

8. *CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE DELLA MISURA.*

Come indicato in premessa, il sistema di controllo sulla applicazione della misura in questione, finora disciplinato con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1993, come integrate da quelle indicate nella circolare Agea n. 835, punto 8, deve essere aggiornato mediante l'adozione di procedure conformi ai criteri e ai principi previsti dal disposto del Reg. (CE) n. 1663/95 e dalla relativa linea direttrice n. 9, nonché dal citato Reg. (CE) n. 816/2004. A tal fine, si stabilisce quanto segue.

I controlli per l'erogazione dell'aiuto in oggetto sono svolti, in regime di delega, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, da altri organismi regionali o provinciali, secondo quanto previsto dalle convenzioni quadro stipulate ed in corso di sottoscrizione con l'Agea, in esito all'intesa Stato-regioni intervenuta il 10 dicembre 2003.

Nelle more della definizione e compiutezza formale dei suddetti atti, i controlli in parola dovranno essere espletati in conformità alla procedura contenuta nel manuale allegato, di cui si fornisce di seguito un prospetto di sintesi.

1. L'organismo di controllo come sopra individuato svolge le verifiche nei confronti di tutti i soggetti richiedenti l'aiuto, ivi compresi i comuni o altri enti nelle cui scuole vengono gestiti servizi di mensa. In conformità alla richiamata normativa comunitaria (Reg. n. 1663/95 e linea direttrice n. 9), questi ultimi soggetti non possono esercitare direttamente il controllo per la distribuzione dei prodotti lattiero-caseari. Considerato che l'anno scolastico 2003/04 è ormai concluso, la suddetta disposizione troverà concreta applicazione a partire dal nuovo anno scolastico 2004/2005.

2. L'organismo di controllo procede all'esecuzione dei controlli presso il richiedente e, se necessario, presso il fornitore riconosciuto, con ispezioni in luogo e senza preavviso.

3. Le verifiche devono riguardare in particolare:

a) il numero degli allievi iscritti e partecipanti alla misura ed il numero dei giorni di frequenza della scuola, nonché il numero totale dei giorni di scuola, secondo il calendario scolastico fissato dalle competenti Autorità;

b) i quantitativi di prodotti distribuiti agli allievi;

c) il rispetto del quantitativo massimo di equivalente latte per il quale può essere concesso l'aiuto;

d) la regolarità delle fatture rilasciate dal fornitore dei prodotti che, ai fini della concessione dell'aiuto, devono essere quietanzate;

e) la rispondenza qualitativa dei prodotti distribuiti a quanto indicato in tutta la documentazione, nonché la rispondenza dei prodotti con quelli definiti all'allegato I del Reg. (CE) n. 816/2004;

f) l'integrale ripercussione dell'aiuto sul prezzo pagato dagli allievi beneficiari, in particolare attraverso la verifica del rispetto dei prezzi massimi, stabiliti annualmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

g) l'accertamento della provenienza dei prodotti e la loro origine comunitaria;

h) la documentazione commerciale relativa ai prodotti ceduti e distribuiti, nonché la tenuta della contabilità a mezzo del registro di carico e scarico giornaliero o altro documento contabile similare, anche informatico.

i) l'accertamento della qualità igienico sanitaria dei prodotti e degli stabilimenti di produzione, della condizione che i prodotti stessi siano conformi ai requisiti della direttiva comunitaria n. 92/46 (CEE) del Consiglio (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1997) e, in particolare, ai requisiti relativi alla preparazione in stabilimenti riconosciuti e alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della citata direttiva. L'esito di tale accertamento va anch'esso attestato nel verbale di controllo.

4. Il competente organismo di controllo avrà cura altresì di effettuare, possibilmente con cadenza annuale e secondo un criterio di rotazione degli enti o istituti richiedenti l'aiuto, e, comunque, ogni qualvolta lo riterrà opportuno in presenza di oggettive esigenze, ulteriori verifiche, finalizzate all'accertamento del livello qualitativo dei prodotti distribuiti agli allievi. Tali verifiche possono essere eseguite anche presso la ditta fornitrice, mediante prelievo di campioni dei vari prodotti oggetto d'aiuto, secondo le modalità di seguito indicate: i campioni dei prodotti prelevati dovranno essere sottoposti ad analisi presso i laboratori autorizzati dalla regione, per gli accertamenti della composizione e della corrispondenza di ogni singolo prodotto alla categoria dichiarata:

a) per l'accertamento della qualità dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano fanno fede i marchi di origine apposti dai rispettivi consorzi di tutela;

b) dell'operazione di prelievo dei campioni, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del richiedente e del fornitore, dovrà essere dato conto in apposito verbale, sottoscritto dalle due parti.

c) dell'operazione di prelievo dei campioni, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del richiedente e del fornitore, dovrà essere dato conto in apposito verbale, sottoscritto dalle due parti.

Tutti i verbali di controllo devono essere redatti secondo il modello di cui all'allegato 3. Per ogni altra modalità operativa inerente i controlli in parola, si dovrà far riferimento alle disposizioni di cui alle circolari AGEA n. 835/2001, punto 8, e n. 17/2003, nelle parti non modificate dalla presente.

9. *NUOVA MODULISTICA.*

In conseguenza delle modifiche di cui sopra, è stata predisposta la nuova modulistica allegata alla presente (allegati 1/A, 1/B, 1/C, 2/A, 2/B, 3), che dovrà essere utilizzata, con effetto immediato, in sostituzione di quella prevista dalle suddette circolari Agea n. 835 e n. 17.

10. *RIFERIMENTI OPERATIVI.*

Si comunica, infine, che a causa del recente trasferimento di sede dell'Agea, il nuovo indirizzo dell'Ufficio scrivente è il seguente: AGEA - Settore promozione, miglioramento e aiuti sociali - via Torino n. 45 - 00184 - Roma.

Si chiede di assicurare a tutti gli operatori interessati la massima diffusione del contenuto della presente.

Roma, 2 agosto 2004

Il titolare dell'Ufficio monocratico: GULINELLI

ALLEGATO 1/A

All'AGEA - U.O. Promozione,
Miglioramento Qualità e
Aiuti Sociali - Cod.64
Via Salandra, 18 Roma
Ricezione corrispondenza:
Via Torino,45- 00184 ROMA
All'Organismo di Controllo
competente

Organismi pubblici: (Istituti)-(Convitti-Comuni, Enti (1)).

OGGETTO: domanda di riconoscimento ai sensi degli artt. 6-7-8-9 e 10 del Reg. (CE) n.2707/2000, modificato dal Reg. (CE) n. 816/04. Aiuto per la distribuzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Anno scolastico ……………………………………………

Il sottoscritto ……
(nome, cognome, data e luogo di nascita)

in qualità di legale rappresentante di…………………………………………………………………………….
(denominazione o ragione sociale completa)
…………………con sede legale in…………………………………………………………………………………

Via……………………………………………………………………………C.A.P…………………………….

Tel……………………… telefax……………………………………………..C.F…………………..

Codice AGEA (2)…………;-.ordine/ grado scuola e n. totale degli allievi iscritti, (3)…………………………………..; - numero totale dei giorni di scuola per tutto l'anno scolastico (4)…………;

CHIEDE

a codesta AGENZIA di ottenere il riconoscimento di cui agli artt. 6-7-8-9 e 10 del Reg. (CE) n. 2707/2000, modificato dal Reg. (CE) n. 816/04.

A tal fine si impegna a:

a) non utilizzare i prodotti lattiero-caseari per la preparazione dei pasti serviti agli allievi e a distribuire i prodotti medesimi ad uso esclusivo degli alunni che frequentano la scuola o le scuole per le quali è chiesto l'aiuto;

b) a distribuire latte e prodotti lattiero-caseari che siano, ai fini dell'igiene e della sicurezza alimentare, conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare i requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, sezione A della citata direttiva 92/46;

c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, qualora venga accertato che i prodotti lattiero-caseari non sono stati distribuiti agli allievi beneficiari, o che l'aiuto è stato versato per quantitativi superiori a quelli calcolati conformemente all'articolo 5 (Kg. 0,2575 pro-capite giorno), oppure che i prodotti non sono conformi alla predetta direttiva 92/46;

c) tenere una documentazione giustificativa aggiornata (fatture, registro contabile, ecc), presso la propria sede, da cui risultino tutti i movimenti giornalieri dei prodotti acquistati, consegnati e distribuiti;
d) mettere a disposizione degli Organi di controllo, dell'AGEA e di altri Organismi preposti che ne facciano richiesta i predetti documenti, e consentire ispezioni fisiche in loco;
e) conservare tale documentazione giustificativa fino a 5 anni, successivi dalla data di avvenuto pagamento dell'aiuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA:
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n.743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

Data Firma e timbro leggibile (4)

Note esplicative:
- il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/1996.
1) Comune/Ente o Convitto, a cui fanno capo strutture di mensa utilizzate da più istituti, devono allegare alla domanda un elenco delle scuole interessate, con l'indicazione della denominazione, indirizzo e numero degli allievi iscritti in ciascuna;
2) Riguarda tutti coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento negli anni precedenti.
Occorre indicare il numero "codice" riportato sulla parte alta a destra del riconoscimento
.
3) Deve essere specificato il tipo di Istituto ed il numero totale degli allievi iscritti presso l'Istituto stesso;
4) Deve essere indicato il totale dei giorni di scuola secondo quanto stabilito dalla Regione, o dalla Autorità didattica, oppure, in via autonoma, dall'Istituto stesso, in base alla normativa in materia vigente

5) La sottoscrizione non necessita di autenticazione in quanto trattasi di Organismo pubblico.

ALLEGATO 1/B

All'AGEA - U.O. Promozione,
Miglioramento Qualità e Aiuti
Sociali - Cod. 64
Via Salandra, 18 - 00187 Roma
Ricezione corrispondenza:
Via Torino, 45- 00184 ROMA

All'Organismo di Controllo
competente

Organismi privati: (Istituti, Convitti, Scuole materne, Enti, Cooperative e Associazioni)

OGGETTO: domanda di riconoscimento ai sensi degli artt. 6-7-8-9 e 10 del Reg. (CE) n.2707/2000, modificato dal Reg. (CE) n. 816/04. Aiuto per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Anno scolastico ……………………………………………

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
(nome, cognome, data e luogo di nascita)

in qualità di legale rappresentante di……………………………………………………………………….
(denominazione o ragione sociale completa)
…………………con sede legale in………………………………………………………………………
Via………………………………………………………………………C.A.P…………………………
Tel……………………… telefax………………………………………………..C.F./P.I…………………

Codice AGEA (1)…………; ordine/grado scuola e n. totale degli allievi iscritti, (2)………………………………….;- numero totale dei giorni di scuola per tutto l'anno scolastico (3)………..;

CHIEDE

a codesta AGENZIA di ottenere il riconoscimento di cui agli artt. 6-7-8-9 e 10 del Reg. (CE) n. 2707/2000, modificato dal Reg. (CE) n. 816/04.

A tal fine si impegna a:

d) non utilizzare i prodotti lattiero-caseari per la preparazione dei pasti serviti agli allievi e a distribuire i prodotti medesimi ad uso esclusivo degli alunni che frequentano la scuola o le scuole per le quali è chiesto l'aiuto.
e) a distribuire latte e prodotti lattiero-caseari che siano, ai fini dell'igiene e della sicurezza alimentare, conformi ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e della bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, sezione A della citata direttiva.

f) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, qualora venga accertato che i prodotti lattiero-caseari non sono stati distribuiti agli allievi beneficiari, o che l'aiuto è stato versato per quantitativi superiori a quelli calcolati conformemente all'articolo 5 (Kg. 0,2575 pro-capite giorno), ovvero che i prodotti non sono conformi alla predetta direttiva 92/46.
c) tenere una documentazione giustificativa aggiornata (fatture, registro contabile, ecc), presso la propria sede, da cui risultino tutti i movimenti giornalieri dei prodotti acquistati, consegnati e distribuiti;
d) mettere a disposizione degli Organi di controllo, dell'AGEA e di altri Organismi preposti che ne facciano richiesta i predetti documenti, e consentire ispezioni fisiche in loco;
e)conservare tale documentazione giustificativa fino a 5 anni, successivi dalla data di avvenuto pagamento dell'aiuto.
Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali, per le dichiarazioni non veritiere che:
l'Istituto /Scuola materna/Ente o Organismo in oggetto è in possesso della prescritta autorizzazione al funzionamento didattico, in conformità delle norme in materia vigenti, e che tale atto è giuridicamente valido o comunque ne sarà confermata la sua validità anche per l'anno scolastico 200…/200….
A tale proposito si assicura che è stata/verrà rinnovata la richiesta all'Organo scolastico competente.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA:
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

Data Firma autenticata (3)

Note esplicative :
- il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/1996.
- per gli Organismi strutturati in forma societaria occorre sempre specificare tale natura giuridica, allegando alla domanda il certificato di iscrizione al registro delle Imprese con data aggiornata secondo le norme vigenti, completo della dicitura circa la sussistenza o meno di procedure di fallimento (ove non fosse già stato presentato tale atto, la cui validità è ancora in corso). Ovvero dichiarazione sostitutiva, secondo l'allegato fac-simile, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
1) Riguarda tutti coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento negli anni precedenti
Occorre indicare il numero "codice" riportato sulla parte alta a destra del riconoscimento
2) Deve essere specificato il tipo di Istituto ed il numero totale degli allievi iscritti presso l'Istituto.
3) Deve essere indicato il totale dei giorni di scuola secondo quanto stabilito dalla Regione, o dalla Autorità didattica competente, oppure, in via autonoma, dall'Istituto stesso, in base alla normativa in materia vigente.
4) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale (frontespizio e retro) di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 1/C

All'AGEA - U.O. Promozione,
Miglioramento Qualità e Aiuti
Sociali - Cod. 64
Via Salandra,18 - 00187 Roma
Ricezione corrispondenza:
Via Torino, 45 - 00184 - ROMA
All'Organismo di Controllo
competente

- Fornitori

OGGETTO: domanda di riconoscimento ai sensi degli artt. 6-7-8-9 e 10 del Reg. (CE) n.2707/2000., modificato dal Reg. (CE) n. 816/04. Aiuto per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Anno scolastico ....

Il sottoscritto ....
(nome, cognome, data e luogo di nascita)

in qualità di legale rappresentante di...
(denominazione o ragione sociale completa)
.....................con sede legale in...

Via...C.A.P...............................

Tel........................... telefax...C.F./P.I......................

Codice AGEA (1)............ordine grado scuola e n. indicativo degli allievi. ....

CHIEDE

a codesta AGENZIA di ottenere il riconoscimento di cui agli artt. 6-7-8-9 e 10 del Reg. (CE) n. 2707/2000, modificato dal Reg. (CE) n. 816/04.

A tal fine si impegna a:

g) non utilizzare i prodotti lattiero-caseari per la preparazione dei pasti serviti agli allievi e a distribuire i prodotti medesimi ad uso esclusivo degli alunni che frequentano la scuola o le scuole per le quali è chiesto l'aiuto;
h) a fornire o distribuire latte e prodotti lattiero-caseari che siano, ai fini dell'igiene e della sicurezza alimentare, conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare i requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, sezione A della citata direttiva;

i) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, qualora venga accertato che i prodotti lattiero-caseari non sono stati distribuiti agli allievi beneficiari, o che l'aiuto è stato versato per quantitativi superiori a quelli calcolati conformemente all'articolo 5 (Kg. 0,2575 pro-capite giorno), ovvero che i prodotti non sono conformi alla predetta direttiva 92/46;

j) tenere una documentazione giustificativa aggiornata (fatture, registro contabile, ecc), presso la propria sede, da cui risultino tutti i movimenti giornalieri dei prodotti acquistati, consegnati e distribuiti;
k) mettere a disposizione degli Organi di controllo, dell'AGEA e di altri Organismi preposti che ne facciano richiesta i predetti documenti, e consentire ispezioni fisiche in loco;
l) tenere una apposita contabilità con registri con pagine numerate e preventivamente vidimate dagli Organi di controllo, dalla quale risultino chiaramente il nome del fabbricante dei prodotti lattiero-caseari, i nomi e gli indirizzi degli Istituti scolastici o degli altri richiedenti di cui all'art. 6, e i quantitativi di prodotti lattiero caseari che sono stati loro venduti o ceduti;
m) sottoporsi a qualsiasi misura di controllo, segnatamente per quanto concerne la verifica della contabilità ed il controllo del quantitativo dei prodotti in causa;
n) conservare tale documentazione giustificativa fino a 5 anni, successivi dalla data di avvenuto pagamento dell'aiuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA:
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

Data Firma autenticata (2)

Note esplicative :
- il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/1996
- il fornitore deve allegare alla domanda il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con data aggiornata secondo le norme vigenti (ove non fosse già stato presentato tale atto la cui validità è ancora in corso), da cui risulti che produce e/o commercializza latte e/o prodotti lattiero caseari, completo della dicitura relativa alla sussistenza o meno di situazioni di fallimento, nonché di quella prescritta ai fini antimafia, qualora le erogazioni dell'aiuto siano superiori a 154.937,07 EURO. Ovvero, dichiarazione sostitutiva , secondo l'allegato fac-simile, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
- Per le domande presentate per la prima volta è necessario inoltre allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
1) Indicare il numero di codice attribuito con il riconoscimento dell'anno precedente.
2) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale (frontespizio e retro) di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2/A

All'AGEA U.O. Promozione, Miglioramento
Qualità e Aiuti Sociali - Cod. 64

Via Salandra,18 - 00187 Roma
Ricezione corrispondenza:
Via Torino,45 - 00184 ROMA

OGGETTO: Domanda di pagamento dell'aiuto comunitario per i prodotti lattiero-caseari distribuiti ai sensi del Reg. (CE) n. 2707/2000, modificato dal Reg.(CE) n. 816/04 Anno scolastico ………. …Periodo a pagamento N……. .dal……… ………… al ……..………....Riconoscimento n………

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………..
(nome, cognome, luogo e data di nascita)
in qualità di legale rappresentante di……………..…………………C.F……………………………..
(Denominazione)
con sede in ………………………Via……………………Cap………Tel. …… …Fax………………..
titolare del riconoscimento AGEA n. …………

CHIEDE

a codesta Agenzia il pagamento dell'aiuto comunitario in oggetto per l'importo complessivo di Euro…………………………………… relativo ai quantitativi di prodotti lattiero caseari distribuiti agli allievi di Istituti scolastici (per i Fornitori indicare la denominazione, la sede e il N. di riconoscimento AGEA dell'Istituto scolastico o Ente interessato……………………………………………………………………………………………………
…………….), nel periodo dal ……………………………..al……..………………………………
come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione che forma parte integrante della presente domanda.
Il versamento dell'aiuto deve essere così effettuato:
- accreditamento in c/c presso la Banca…………………………………………………….agenzia di ……………… .Cod. ABI ……………………………….Cod. CAB ………………N. c/c ……………………./tesoreria comunale);
- accreditamento in c/c postale n ………..…ufficio di…………………via …………..n…………;
- assegno circolare non trasferibile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA:
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.
Data

Timbro e firma leggibile

Note esplicative:
- Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31.12.96.

ALLEGATO 3

VERBALE DI CONTROLLO
All' AGEA U.O - Promozione, Miglioramento
Qualità e Aiuti Sociali
Via Salandra, 18 - 00187 Roma
Ricezione corrispondenza:
Via Torino, 45 - 00184 ROMA
e p.c. Al Richiedente________

OGGETTO: Controllo sulla distribuzione di prodotti lattiero-caseari eseguito ai sensi del Reg. CE n. 2707/2000, modificato dal Reg. (CE) n. 816/2004, presso l'Istituto scolastico (o Ente) _____________con sede in ________________C.F.
Riconoscimento AGEA n.__________Periodo a pagamento n_________ dal_________________
al _______________________.

Il sottoscritto ______________________funzionario del ____________________
ha effettuato il giorno _______________il controllo di cui all'oggetto, dal quale è risultato che la distribuzione è avvenuta nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

In particolare si attesta che::
- i prodotti sono stati distribuiti nei limiti massimi quantitativi di 0,2575 Kg. di latte pro-capite giorno;
- le fatture di acquisto dei prodotti rilasciate dalla Ditta_____________________________ (1)_
- a prezzo ________________ (2) sono regolarmente quietanzate o accompagnate dalla prova del pagamento;
- i prodotti stessi sono conformi ai requisiti della direttiva 92/46 CEE del Consiglio del 16.6. 1992, e, in particolare, ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della citata direttiva;
- gli alunni hanno pagato per i prodotti in questione prezzi non superiori a quelli stabiliti con Circolare del MI.P.A.F. N prot. n. del ;

La situazione della distribuzione dei prodotti per il periodo sopra indicato è descritta nel seguente prospetto, per le quantità e le categorie di riferimento:

CATEGORIA I			CATEGORIA V			CATEGORIA VIII	CATEGORIA IX	CATEGORIA X	CATEGORIA XI
Latte intero	Latte intero al cacao	Yogurt di latte intero	Latte parzialm.. scremato.	Latte parzialm.. scremato al cacao	Yogurt di latte parz. scremato	Formaggi freschi e fusi al 40% di grassi	Altri formaggi al 45% di grassi	Grana Padano	Parmigiano Reggiano
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg

Il legale rappresentante dell'Ente controllato
(timbro e firma)

Il Funzionario controllore
(timbro e firma)

Data

N.B.: la data del controllo e quella di compilazione del verbale devono essere sempre indicate

(1) indicare a seconda del caso: prezzo scontato dell'aiuto comunitario/ o prezzo intero

(2) la denominazione della Ditta o Ditte fornitrici dei prodotti deve essere sempre indicata

Periodo a pagamento n. (*) dal ______/_______/_______al_______/_____/_____Anno scol. _____/______Ric. AGEA n_____________________
Istituto o Ente____Via__________________________________
__Città__________________________C.F.
Allievi iscritti a mensa n°____________Giorni di distribuzione__________________________Totale presenze nel trimestre___________________________
Fornitore____Ric. AGEA n.________________(da compilare solo se ci si avvale del fornitore riconosciuto da Agea))

Categoria		Prodotti distribuiti agli allievi	Prezzo prodotti per Kg. (A)	Quantità totale di prodotto distribuita nel periodo Kg. (B)	Coefficiente conversione in latte (C)	Quantità totale di prodotto espressa in latte Kg. (D) (colonna B x C)	Importi espressi in /Euro Misura unitaria dell'aiuto per categoria Euro Kg.(E)	Importi espressi in /Euro Importo totale dell'aiuto Euro Kg.(F) (colonna B x E)
I	1	Latte intero			1			
	2	Latte intero al cacao			1			
	3	Yogurt di latte intero			1			
V	4	Latte parz. scremato			1			
	5	Latte parz. scremato al cacao			1			
	6	Yogurt di latte parz. scremato			1			
VIIII	7	Formaggi fusi freschi al 40% di grassi			3			
IX	8	Altri formaggi al 45% di grassi			7,65			
X	9	Grana Padano			8,5			
XI	10	Parmigiano Reggiano			9,35			
					Totale			

Dichiarazione:
Il sottoscritto_____________________________________nato a ______________________il_______________
nella qualità di legale rappresentante dell'Istituto o Ente suindicato, dichiara:
- che i dati riportati nel presente prospetto sono riferiti a prodotti distribuiti ad allievi che hanno diritto all'aiuto, in quanto sono di età compresa dai 3 ai 18 anni e frequentano corsi regolari di studio in scuole pubbliche o private legalmente parificate in Italia o altro Paese membro della Comunità Europea. Gli allievi hanno pagato per i prodotti prezzi massimi non superiori a quelli prescritti.
- che i prodotti stessi sono stati forniti al prezzo scontato dell'aiuto comunitario dal fornitore riconosciuto dalla'AGEA sopracitato (**)
(*) indicare: 1°, 2°, 3° o 4° a seconda che trattasi del periodo settembre / dicembre, gennaio/marzo , aprile/giugno o luglio/agosto per l'anno 2003/04
(**)indicare 1°, 2°, 3° a seconda che trattasi del periodo settembre//dicembre, gennaio/giugno o luglio/agosto per l'anno 2004/05 e successivi Il dichiarante (timbro e firma leggibile)
(***) depennare in caso di acquisto dei prodotti al prezzo intero.

DATA: __________________
nota esplicativa: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/1996

Reg. 2707/00 – Manuale di esecuzione dei controlli delegati agli organismi regionali

1) Riferimenti normativi
- Reg. (CE) n. 1663/95
- Reg. (CE) n. 1255/99
- Reg. (CE) n. 1670/00
- Reg. (CE) n. 2707/00
- Reg. (CE) n. 816/04
- D.P.R. 14.1.1997, n. 54
- D. lgs n. 196 del 2003
- Direttiva (CEE) n. 92/46 del 16.6.1992
- D.M. (MI.R.A. A.F.) DEL 30.12.1993
- Circolare MIPAF n. 1 del 14.2.2001
- Circolare AGEA n. 835 del 19.2.2001
- Circolare AGEA n. 17 del 18.2.2003
- Circolare MIPAF n. 3, prot. n. C 1003 del 3.6.2004
- Circolare MIPAF n. 9 prot. n. C/1625 del 27.07.2004

2) Trattamento dei dati
I dati personali presenti nelle diverse fasi procedimentali e gestiti dagli organismi regionali delegati al controllo, sono trattati per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.
L'accesso ai sopra citati dati è riconosciuto a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della Legge 241/90 e successive modifiche ed è disciplinato dal relativo Regolamento applicativo dell'AGEA.
3) Modalità di gestione degli archivi
L'organismo regionale delegato al controllo provvede alla costituzione di archivi cartacei e/o informatizzati attraverso la predisposizione di fascicoli suddivisi per ogni singolo beneficiario e per periodo di trasformazione. Tale fascicolo deve contenere sia i documenti inviati dal beneficiario, sia i documenti di lavoro e/o provvedimenti emanati dall'organismo regionale. La copia del fascicolo, predisposto secondo le modalità sopra indicate, viene inviata all'AGEA.
La modalità di archiviazione dei documenti deve garantire l'integrità, la completezza e la tempestiva reperibilità della documentazione archiviata.
Gli archivi dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza ed accesso ai dati e alla tutela della privacy.
Le domande e la documentazione relativa al procedimento di liquidazione devono essere reperibili negli archivi.

4) Comunicazione delle istruzioni operative
Gli organismi regionali di controllo ricevono da AGEA annualmente o ad ogni esigenza di aggiornamento in funzione delle eventuali modifiche normative:
– le istruzioni e le modalità operative inerenti la corretta applicazione delle disposizioni Regolamentari e la connessa esecuzione dell'attività di controllo;
– la modulistica da utilizzare per la domanda di riconoscimento, la domanda di contributo periodico, il prospetto di liquidazione e il verbale di controllo, in conformità agli allegati alla Circolari Agea n. 835 del 19.2.01, n. 17 del 18.2.2003 e n. del
Gli organismi regionali individuano nell'ambito della propria struttura l'ufficio al quale viene affidata l'attività di controllo e lo comunicano all'AGEA entro il 31 agosto di ogni nuovo anno scolastico, unitamente alla comunicazione dei nominativi dei funzionari delegati.

5) Procedura di riconoscimento dei beneficiari
La domanda di riconoscimento perviene all'ufficio accettazione dell'organismo regionale competente. Detto ufficio prende in carico la busta, vi appone un timbro numerato recante un numero progressivo, il giorno e, se del caso, l'ora della ricezione e provvede a protocollarla.
Il competente ufficio della Regione attribuisce alla domanda e agli allegati un numero progressivo.
L'organismo regionale di controllo nel corso di ogni anno scolastico, in genere prima dell'effettivo inizio, e comunque in relazione alla data di acquisizione delle domande, protocolla i provvedimenti di avvenuto riconoscimento inviati da AGEA, riguardanti i soggetti che hanno presentato la necessaria domanda alla stessa Agenzia.
L'organismo regionale procede ad aprire un fascicolo per ogni soggetto riconosciuto da AGEA, indicando la data e il numero di protocollo e il riferimento al numero di riconoscimento attribuito., in base ai dati di cui al predetto atto di Riconoscimento.
La copia di ciascun atto di Riconoscimento con la relativa documentazione prodotta dal richiedente viene conservata presso gli Uffici regionali, in apposita cartella numerata con lo stesso numero di riconoscimento, e a disposizione per eventuali controlli.

Il Riconoscimento è valido per un anno scolastico, come previsto dalle disposizioni contenute nelle normativa sopra richiamata.

6) Istruttoria della domanda di aiuto
La domanda di erogazione dell'aiuto per i quantitativi di prodotto distribuito nel periodo di pagamento interessato, perviene, redatta secondo il modulo predisposto da AGEA.. Detto Ufficio ricezione prende in carico la busta e vi appone un timbro numerato recante un numero progressivo, il giorno e, se del caso, l'ora della ricezione e provvede a protocollarla in entrata nel registro di carico del protocollo.
Il competente ufficio della Regione attribuisce alla domanda e agli allegati un numero progressivo e provvede alla predisposizione di uno scadenzario delle pratiche, in cui riporta:

- data di ricezione domanda
- numero di posizione
- data entro la quale deve essere trasmesso all'AGEA il relativo verbale
- data di invio all'AGEA della documentazione necessaria per il pagamento
- aggiorna il prospetto riassuntivo delle pratiche dividendole in:

1. respinte
2. seguite da rinuncia
3. liquidate
4. da liquidare

Nel rispetto dei termini fissati nel suddetto scadenzario l'ufficio regionale provvede ad attivare la procedura di istruttoria delle domande, effettuando le seguenti verifiche:

- esistenza dell'atto di riconoscimento;
- assenza di duplicazioni di domande da parte dello stesso ente nel periodo di pagamento considerato;
- presenza del codice fiscale del richiedente;
- conformità al modello predisposto dall'AGEA;
- rispetto del termine di inoltro della domanda:

* 30 aprile per i prodotti distribuiti dal 1/9 al 31/12
* 31 ottobre per i prodotti distribuiti dal 1/1 al 30/6
* 31 dicembre per i prodotti distribuiti dal 1/7 al 31/8
* o entro i due mesi successivi, con penale del 5% per un mese di ritardo e del 10% tra il primo e il secondo mese. Per ritardi superiori a due mesi decade il diritto all'aiuto, ad eccezione di eventuali cause di forza maggiore;

- correttezza del numero e della data del protocollo di settore.
- ad accertarsi che alla domanda di aiuto sia allegata la seguente documentazione:

1. il prospetto di liquidazione che deve essere conforme al modello predisposto dall'AGEA ;
2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. presentato dai Fornitori o da altre Amministrazioni riconosciute in forma societaria, o dichiarazione sostitutiva come suddetto e certificazione antimafia, ove prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

- ad assicurare che il pagamento dell'aiuto avvenga entro il termine comunitario di 4 mesi dalla presentazione della domanda, salvo sia stato avviato un supplemento di istruttoria o sia stata richiesta una integrazione documentale, debitamente motivati.

In questo caso, in applicazione del disposto della legge 241/90, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg, rispettivamente, dalla data della comunicazione al beneficiario dell'avvio del supplemento di istruttoria e dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
L'originale della domanda di aiuto, corredata dalla relativa documentazione prodotta dal richiedente, viene conservata in una cartella, recante il numero di riferimento e il periodo di riferimento della domanda, a disposizione per eventuali controlli.

7) Procedura di controllo e determinazione della liquidabilità dell'aiuto

Le verifiche sull'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto sono effettuate dai competenti organismi regionali di controllo.
In particolare, tali organismi svolgono l'attività di controllo relativa alla determinazione dell'ammissibilità all'aiuto in applicazione della procedura descritta nell'unito manuale di esecuzione dei controlli delegati.
I controlli sulla procedura applicata dagli organismi regionali di controllo vengono effettuati, ai sensi del Reg.(CEE) n. 1663/95 e relativa linea direttrice n. 9 del 16.10.1998, dall'AGEA, in completa autonomia ed indipendenza rispetto all'Ufficio responsabile dell'erogazione dell'aiuto.

1) Controlli ammistrativi

Prima della trasmissione all'Agea, della documentazione necessaria ai fini del pagamento, l'ufficio regionale provvede a verificare, in particolare, gli elementi indicati di seguito in dettaglio:

- periodo della distribuzione (entro la validità del Riconoscimento);
- categorie di prodotti;
- quantitativo pro-capite giorno;
- concordanza dei dati indicati nel prospetto di liquidazione;
- che tutta la documentazione allegata ed i certificati siano in originale e che siano regolarmente vidimati;
- riportare su tutta la documentazione allegata alla domanda il numero di posizione;
- riscontrare in un'apposita check-list l'elenco dei documenti allegati alla domanda.

Nei casi in cui la documentazione pervenuta risulti incompleta o non conforme ai criteri suesposti, l'ufficio regionale provvede a richiedere all'ente interessato le necessarie integrazioni o modifiche.

2) Controlli in loco

Successivamente, l'ufficio regionale provvede ad effettuare un controllo in loco, finalizzato a verificare l'esistenza e la regolarità della documentazione giustificativa, secondo le vigenti disposizioni in materia, il cui esito sarà riportato in un apposito verbale, redatto in conformità al modello predisposto da AGEA..
Il Funzionario che effettua il controllo deve siglare la documentazione verificata , apporre un timbro con la dicitura "spesa effettuata ai sensi del Reg. (CE) n. 2707/2000, come modificato dal Reg. (CE) n. 816/2004" e acquisirne una fotocopia, conforme all'originale, da inserire nel relativo fascicolo.
La verifica dovrà riguardare, in particolare, i quantitativi dei prodotti distribuiti corrispondenti alla categorie di riferimento, l'esame delle fatture (che devono essere quietanzate) o documenti ritenuti equivalenti, il registro di carico e scarico dei prodotti, il riscontro del numero delle presenze degli allievi utilizzatori della mensa scolastica, con elenchi o registri di classe ed eventuali altri documenti utili allo scopo (ad esempio: contratti di fornitura dei prodotti già preparati o per l'affidamento a terzi del servizio di mensa, oppure eventuali specifiche dichiarazioni di responsabilità e di regolarità amministrativa della documentazione allo scopo prodotta, in ordine a tali fattispecie, da parte dell'Istituto /Ente o Amministrazione responsabile che se ne avvale, nel rispetto della normativa in materia vigente). In questi casi, le fatture dovranno recare una dicitura che trattasi di prodotti destinati per il consumo presso le mense scolastiche dei predetti soggetti interessati.

La documentazione deve essere esibita all'atto del controllo e conservata successivamente, presso la sede degli stessi soggetti.

Inoltre, il Funzionario accerta l'effettiva sussistenza della ripercussione dell'aiuto a favore degli allievi, verificando dagli atti dell'Istituto / Ente o Amministrazione responsabile che il prezzo dei prodotti lattiero-caseari pagato dagli allievi medesimi non sia superiore a quello massimo , stabilito annualmente con provvedimento del MI.P.A.F..
Nei casi in cui i prezzi delle fatture siano superiori a quelli massimi, dovrà essere acquisita specifica dichiarazione in cui l'Ente o altro soggetto suindicato dichiara di assumere a suo completo carico la differenza di prezzo, non gravandolo pertanto sul costo delle rette pagate dagli allievi.
Nei confronti dei fornitori riconosciuti, che presentano le domande di aiuto in luogo dei predetti soggetti, il controllo di cui sopra dovrà essere integrato dalla preventiva vidimazione, per ogni anno scolastico, del Registro di contabilità e dalla successiva periodica verifica del medesimo. Tale registro dovrà essere tenuto secondo quanto prescritto dalle disposizioni in materia vigenti. .

3) Controlli di qualità
Per quanto riguarda i controlli di qualità, debbono applicarsi le disposizioni previste nella Circolare del MIPAF n. 3, prot. n. C/1003 del 3.6.2004 integrate da quella AGEA n.9.prot, 1625., del.27.07.04.
Dovrà essere accertata, tra l'altro, la qualità igienico-sanitaria dei prodotti e degli stabilimenti di produzione, della condizione che i prodotti stessi siano conformi ai requisiti della direttiva comunitaria n. 92/46 (CEE) del Consiglio (pubblicata nella G.U. n.59 del 12.3.1997) e, in particolare, ai requisiti relativi alla preparazione in stabilimenti riconosciuti e alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della citata direttiva. L'esito di tale accertamento va anch'esso attestato nel verbale di controllo
L'organismo di controllo avrà cura altresì di effettuare, almeno con cadenza annuale e secondo un criterio di rotazione degli enti beneficiari e, comunque, ogni qualvolta lo riterrà opportuno in presenza di oggettive esigenze, il controllo della qualità dei prodotti forniti, che può essere
effettuato anche presso la Ditta Fornitrice, mediante prelievo di campioni dei vari prodotti oggetto di aiuto, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MIPAF o di AGEA.
Il Funzionario controllore redige una relazione annuale, in cui descrive tutti i controlli effettuati per ciascun beneficiario e l'esito degli stessi. Tale relazione deve essere redatta sia su registro cartaceo che su supporto magnetico (formato excel).

8) Modalità di rilevazione dell'esito del controllo e adempimenti conseguenti
L'esito dei controlli deve essere riportato nell'apposito verbale redatto secondo il modello predisposto da AGEA .
Il documento deve essere sottoscritto dal Funzionario controllore e dal rappresentante legale dell'Istituto/Ente o suo delegato che ne trattiene copia.
Fotocopia conforme all'originale di tale atto sarà poi inserita nel fascicolo corrispondente al soggetto controllato.
L'organismo di controllo dovrà assicurare il sollecito invio all'AGEA di tale documento, indifferibilmente, entro il mese successivo a quello di chiusura del periodo a pagamento e, comunque, da quello dell'acquisizione di copia della domanda di pagamento, cui sono tenuti a trasmettere i soggetti riconosciuti.
Ove nel corso della verifica vengano riscontrate anomalie correggibili, ai sensi della normativa vigente, nella tenuta della documentazione, l'organismo regionale provvede ad acquisire dall'ente interessato le opportune integrazioni o modifiche documentali.
Ogni anomalia che non comporta la perdita dell'aiuto ma una decurtazione dello stesso, dovrà essere sempre evidenziata in calce al verbale di controllo.

Qualora, invece, emergano anomalie in contrasto con le disposizioni vigenti in materia, tali da configurare forme di irregolarità e dunque non corregibili, le stesse dovranno essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'AGEA, con lettera A/R, ferma restando, come è ovvio, l'obbligo da parte dell'Organismo interessato di attivare l'immediata denunzia alle Autorità competenti per quelle aventi rilevanza amministrativa e penale.

(CARTA INTESTATA DELL'ORGANISMO PAGATORE)
REG. (CE) N. 2707/2000, COME MODIFICATO DAL REG. (CE) N. 816/2004, INERENTE LA CONCESSIONE DI UN AIUTO PER LA CESSIONE DI LATTE E DI TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE

CHECK-LIST
DEI CONTROLLI DELEGATI ALL'ORGANISMO REGIONALE COMPETENTE
SULLA DOMANDA D'AIUTO PROT. N…….DEL……..
PAGINA 1 DI 2

Riferimenti della domanda d'aiuto

Anno scolastico	
Periodo di pagamento	
Ente beneficiario dell'aiuto	
- Nominativo	
- Codice fiscale	
- Numero di riconoscimento del	
Domanda d'aiuto	
- Numero di protocollo unico regionale	
- Data di accettazione al protocollo unico regionale	
Legale rappresentante dell'ente beneficiario	
- Nome e cognome	
- Luogo di nascita	
- Data di nascita	
- Codice fiscale	

Istruttoria della domanda d'aiuto

Controlli preliminari

VERIFICA EFFETTUATA	SI	NO
Esistenza dell'atto di riconoscimento valido		
Assenza di duplicazioni di domande da parte dello stesso ente nel periodo di pagamento considerato		
Presenza del codice fiscale dell'ente beneficiario		
Presenza del codice fiscale del legale rappresentante dell'ente beneficiario		
Conformità della domanda al modello AGEA		
Presenza del numero di protocollo unico regionale		
Presenza della data di protocollo unico regionale		
Rispetto del termine di inoltro della domanda		
Presenza del prospetto di liquidazione della domanda		
Conformità del prospetto di liquidazione al modello AGEA		
Certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o autocertificazione equipollente conforme al modello AGEA		
Certificazione antimafia aiuti di importo superiore a euro 154.937,07		

REG. (CE) N. 2707/2000, COME MODIFICATO DAL REG. (CE) N. 816/2004, INERENTE LA CONCESSIONE DI UN AIUTO PER LA CESSIONE DI LATTE E DI TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE
CHECK-LIST
DEI CONTROLLI DELEGATI ALL'ORGANISMO REGIONALE COMPETENTE
SULLA DOMANDA D'AIUTO PROT. N…….DEL……..
PAGINA 2 DI 2

Controlli amministrativi

VERIFICA EFFETTUATA	SI	NO
Correttezza del periodo di distribuzione		
Correttezza della categoria di prodotto indicata in domanda d'aiuto		
Conformità del quantitativo pro- capite giornaliero		
Concordanza dei dati indicati nel prospetto di liquidazione		
Presentazione in originale della domanda e della documentazione presentata in allegato alla domanda		
Presenza della firma del legale rappresentante sulla domanda e sulla documentazione presentata in allegato alla domanda		

Controlli in loco

VERIFICA EFFETTUATA	SI	NO
Corrispondenza dei prodotti distribuiti alle categorie di riferimento		
Conformità dei quantitativi dei prodotti distribuiti		
Esame della fatture giustificative		
Quietanzamento delle fatture giustificative		
Registro di carico e scarico del prodotto		
Riscontro del numero delle presenze degli allievi utilizzatori della mensa		
Verifica sul registro di classe della corrispondenza del numero degli allievi		
Verifica della congruenza del prezzo praticato agli allievi con il prezzo massimo fissato dal MIPAF		

Controlli di qualità

VERIFICA EFFETTUATA	SI	NO
Verifica della qualità igienico- sanitaria dei prodotti		
Verifica della qualità igienico- sanitaria degli stabilimenti di produzione		
Conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva comunitaria n. 92/46 (CEE) del Consiglio		
- Preparazione dei prodotti in stabilimenti riconosciuti		
- Presenza della bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della direttiva comunitaria n. 92/46 (CEE) del Consiglio		

Fase del controllo	Responsabile della fase	Nome e cognome	Data	Firma
Istruttoria	Il funzionario istruttore			
Revisione	Il funzionario revisore			
Approvazione	Il Dirigente responsabile			

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA (carta intestata)

CERTIFICATO DI ESEGUITI CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI E DI QUALITÀ

VISTO il Reg. CE n. 2707/00 della Commissione, come modificato dal reg. ce n. 816/04, inerente la concessione di un aiuto comunitario per la cessione del latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

VISTA LA DOMANDA D'AIUTO PRESENTATA, IN APPLICAZIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, DALL'ENTE……….SITO IN……………..(…) VIA…………….CF……………..RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL SIG……………NATO A…………..IL…………….CF;

CONSIDERATO CHE LA REGIONE HA ESPLETATO TUTTE LE VERIFICHE PRELIMINARI, AMMINISTRATIVE, IN LOCO E DI QUALITA' PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE DI PERTINENZA, NONCHÉ DALLE CIRCOLARI DELL'AGEA, COME RISULTA DALL'UNITA CHECK- LIST DI CONTROLLO, IDENTIFICATA DAL NUMERO DI PROTOCOLLO UNICO REGIONALE E DALLA DATA DI ACCETTAZIONE REGIONALE DELLA RELATIVA DOMANDA D'AIUTO;

CERTIFICA

CHE I CONTROLLI DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO DL PREAMBOLO SONO STATI ESEGUITI CORRETTAMENTE E CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE DI PERTINENZA, NONCHé DALLE CIRCOLARI DELL'AGEA.

Data
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(timbro e firma)

04A08157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Applicazione del comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, relativo agli adempimenti richiesti per usufruire delle riduzioni tariffarie per le spedizioni in abbonamento postale delle pubblicazioni quotidiane e periodiche.

In attuazione di quanto disposto dal comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, gli editori di testate quotidiane e periodiche che intendono avvalersi nell'anno 2006 delle agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale previste dai commi 1 e 2 dell'art. 1 della stessa legge, devono presentare, entro il termine del 30 settembre 2005, una domanda, in regola con la legge sul bollo e a firma del legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo lo schema di seguito fornito.

Le domande devono essere inoltrate presso la Direzione provinciale business di area della società Poste Italiane S.p.A. territorialmente competente per la spedizione.

Schema di domanda

A Poste Italiane S.p.A.
Direzione provinciale business di area di ....

Il sottoscrtto .... rappresentante legale della .... (specificare denominazione e sede dell'impresa editrice o dell'associazione od organizzazione senza fini di lucro) chiede l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per l'anno .... , delle seguenti testate:

....

....

....

(indicare il nome e la periodicità delle testate).

Data ....

....
Firma del rappresentante legale

04A08345

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 agosto 2004

Dollaro USA	1,2247
Yen giapponese	135,77
Corona danese	7,4348
Lira Sterlina	0,66605
Corona svedese	9,1978
Franco svizzero	1,5392
Corona islandese	87,04
Corona norvegese	8,3205
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57940
Corona ceca	31,502
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,54
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6601
Lira maltese	0,4259
Zloty polacco	4,3846
Leu romeno	40840
Tallero sloveno	240,0100
Corona slovacca	39,910
Lira turca	1772400
Dollaro australiano	1,7107
Dollaro canadese	1,6118
Dollaro di Hong Kong	9,5508
Dollaro neozelandese	1,8730
Dollaro di Singapore	2,1025
Won sudcoreano	1416,06
Rand sudafricano	7,4811

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08432

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato».

Estratto decreto n. 278 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «Sacca 2000 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Cenate Sotto (Bergamo), via Marconi n. 2 - c.a.p. 24069, Italia, codice fiscale 00226250165.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: sacca 2000 ml - A.I.C. n. 031354057/G (in base 10), 0XWV69 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. stabilimento sito in Cenate Sotto - Bergamo (Italia), via G. Mazzini, 9 (tutte);

Composizione: 1000 sacca ml 2000;

Principio attivo: sodio cloruro 3,38 g; potassio acetato 1,96 g; potassio fosfato bibasico anidro 0,69 g; magnesio solfato 0,98 g; calcio gluconato 0,71 g; glucosio monoidrato 55 g;

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08083

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivotif»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 759 del 28 luglio 2004

Medicinale: VIVOTIF.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39 - c.a.p. 22100, Italia, codice fiscale 00190430132;

Variazione A.I.C.: Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica relativa all'utilizzo di un nuovo Working Seed Lot (WSL) per la produzione del Vivotif: da WSL 3.8 a Ty21a 20030811 WSL.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025219039 - «2.000 milioni polvere per sospensione orale» 3 doppie bustine con tre dosi di polvere liof. per sosp. uso orale + tampone (sospesa);

A.I.C. n. 025219041 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» blister 3 capsule;

A.I.C. n. 025219054 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresitenti 50 blister da 3 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 025219066 - «2.000 milioni capsule rigide gatroresistenti» 1 blister da 4 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"2.000 milioni polvere per sospensione orale" 3 doppie bustine con tre dosi di polvere liof. per sosp. uso orale + tampone» (A.I.C. n. 025219039), «"2.000 milioni capsule rigide gastroresitenti" 50 blister da 3 capsule» (A.I.C. n. 025219054), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A08084

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401188/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**